

## COSTITUZIONE

Premesso che il Sindacato Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Terni si è costituito con atto in data 13 aprile 1945 a rogito notaio Dr. Federico Federici di Terni Repertorio n.10115; che il predetto Sindacato è stato finora retto da uno Statuto che viene rettificato ed aggiornato in correlazione altresì alle esigenze manifestate dalla F.N.D.A.I. a decorrere dal novembre 1971, dallo Statuto che di seguito viene integralmente riportato, con la conseguente abrogazione del precedente.

### TITOLO I

#### SEDE SCOPI DURATA

##### Art. 1

Il Sindacato ha sede in Terni ed ha durata illimitata,

##### Art. 2

Il Sindacato è apolitico e si propone scopi di natura sindacale, assistenziale, culturale e di valorizzazione della categoria.

In particolare si propone di:

- a) - difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei soci, rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa, e perfezionando i contratti stessi dopo aver ricevuto esplicito mandato dagli interessati;
- b) - consigliare ed assistere i singoli soci nelle controversie individuali che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;

- d) - promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione tra i soci, qualsiasi iniziativa di carattere culturale e tecnico tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione del Dirigente;
- e) - porre al servizio del Paese le energie della categoria perché questa nella collaborazione con le altre forze del lavoro e della produzione possa, anche mediante contatti e partecipazione con ed in altri enti, contribuire all'impostazione ed alla risoluzione dei problemi tecnici, economici e sociali di interesse nazionale, regionale e locale.

## TITOLO II SOCI

### Art. 3

Possono far parte del Sindacato in qualità di soci tutti coloro che, in aziende industriali o esercenti servizi interessanti l'industria, hanno un rapporto di lavoro subordinato e retribuito con la espressa qualifica di Dirigente e che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale di competenza del Sindacato stesso.

Non possono essere iscritti al Sindacato coloro che in seno all'azienda nella quale esplicano l'attività dirigenziale abbiano figura di datore di lavoro.

Non possono inoltre essere iscritti coloro che per la stessa attività siano iscritti ad altre organizzazioni sindacali.

Il divieto non comprende l'iscrizione agli ordini professionali né all'adesione ad altri Sindacati di categoria facenti capo alla C.I.D.A. (Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda) qualora svolgono attività dirigenziali anche in altri settori.

:/:

### Art. 4

Per l'ammissione a socio il Dirigente deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo del Sindacato allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alla qualifica attribuita dall'Azienda.

### Art. 5

Sulle domande di ammissione a socio di cui al precedente articolo 4

Entro un mese dalla data della comunicazione della eventuale decisione negativa del Consiglio Direttivo del Sindacato, l'interessato può far ricorso alla Giunta Esecutiva della Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali la quale delibera definitivamente.

### Art. 6

L'iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni entro il 30 Settembre a mezzo di lettera raccomandata. Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione salvo il caso di esplicita e documentata richiesta di decorrenza arretrata.

Il socio è tenuto a pagare "una tantum", una tassa di iscrizione oltre il contributo associativo annuale.

:/:

L'iscrizione al Sindacato ha carattere esclusivo e comporta l'obbligo dei soci ad osservare il presente Statuto nonché tutte le deliberazioni che a norma dello stesso saranno adottate dagli organi del Sindacato.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

- a) - per dimissioni, le quali non esonerano il socio dagli impegni contributivi assunti ai termini dell'articolo precedente;
- b) - per espulsione deliberata per gravi motivi morali o disciplinari dal Consiglio Direttivo;
- c) - per perdita delle funzioni della qualifica di Dirigente;
- d) - per morosità di almeno un anno.

La perdita della qualifica di socio, nei modi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo fa cessare senz'altro anche gli obblighi del socio verso il Sindacato.

Per i soci che cessano dalla qualifica di Dirigente per pensionamento collegato alla cessazione del servizio, la qualità di socio permane salvo il caso di dimissioni dal Sindacato ed il contributo annuo associativo è ridotto del 50%.

In caso di disoccupazione il socio può rimanere ancora iscritto al Sindacato per un periodo di tempo non superiore ad un biennio senza l'obbligo di corrispondere i contributi sindacali.

:/:

TITOLO III

ORGANI DEL SINDACATO

Art. 8

Sono organi del Sindacato:

- a) - l'assemblea
- b) - il Consiglio Direttivo
- c) - il presidente
- d) - i revisori dei conti

TITOLO IV

A S S E M B L E A

Art. 9

L'assemblea del Sindacato è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

In essa ogni socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

In ogni caso ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 10

L'assemblea:

- a) - determina l'indirizzo della categoria;
- b) - esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti il Sindacato;

://

- c) - approva i bilanci preventivi e consuntivi del Sindacato con l'astensione dei componenti del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti;
- d) - determina la misura delle tasse di iscrizione e dei contributi;
- e) - elegge il Consiglio Direttivo ed i revisori dei conti previa nomina, se necessario, di una commissione elettorale per le operazioni inerenti all'elezioni;
- f) - stabilisce i casi per l'approvazione di determinate decisioni di particolare importanza che possano essere effettuate mediante "referendum" stabilendone le modalità.

Art. 11

L'assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il primo semestre. In via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo creda opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci del Sindacato.

Art. 12

L'assemblea è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti

Per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche

statutarie è necessario l'intervento di persona o per delega di più della metà dei soci iscritti ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti; è ammessa la facoltà di ricorrere al "referendum" ferma restando per questa materia la necessità della partecipazione di più della metà dei soci iscritti ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

TITOLO V  
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto di <sup>13</sup>~~X~~ membri, dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili

Art. 14

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) - attua le deliberazioni dell'assemblea;
- b) - nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) - promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- d) - compila il bilancio preventivo e consuntivo del Sindacato;
- e) - sottopone all'approvazione dell'assemblea eventuali modifiche allo Statuto,

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Il socio facente parte del Consiglio che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni senza giustificato motivo è considerato dimissionario ed è sostituito, fino alla prima assemblea, da altro socio scelto dal Consiglio stesso con l'accordo della maggioranza dei suoi componenti. In caso di dimissioni di singoli Consiglieri si procede nello stesso modo ora detto. Ove venisse a mancare la maggioranza o la totalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere subito convocata l'assemblea a cura di ciascuno dei Consiglieri rimasti in carica oppure, in mancanza di questi, a cura del Presidente dei revisori dei conti.

PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente del Sindacato viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Presiede di diritto l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

:/:

Rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

TITOLO VII

REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri effettivi e uno supplente.

L'assemblea procede alla loro nomina, designando quelli effettivi e quelli supplenti.

I revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la gestione amministrativa del Sindacato eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili e devono inoltre riscontrare l'esattezza e la regolarità del bilancio consuntivo controfirmandolo. Convocano inoltre l'assemblea nel caso di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI - CARICHE ONORARIE

Art. 18

Il patrimonio sociale è formato:

- a) - dalle quote di iscrizione;
- b) - dalle entrate per contributi di associazioni

:/:

- c) - dai beni e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni vengono attribuiti in proprietà del Sindacato;  
d) - dalle rendite patrimoniali.

Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale e conservato in apposito libro.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo compila, alla fine di ogni anno, per l'anno successivo, un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea ordinaria.

Secondo le risultanze di detto bilancio ed in relazione alle previsioni fatte, l'assemblea determina il contributo associativo che ogni socio deve pagare.

Art. 20

Trascorso l'anno solare, il Consiglio Direttivo compila pure il bilancio consuntivo della sua gestione che metterà a disposizione dei revisori dei conti, con tutti i documenti giustificativi per i controlli di spettanza, e tale bilancio sarà poi sottoposto, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 21

Tutte le cariche sociali nonché le funzioni di revisore dei conti sono gratuite.

TITOLO IX  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 22

Il Sindacato può essere sciolto per volontà dei soci con deliberazione dell'assemblea valida unicamente se adottata con l'intervento dei due terzi e col voto favorevole di più della metà dei soci iscritti.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori ed i relativi poteri, nonché la destinazione del patrimonio sociale residuo.

Nel caso in cui non sia possibile indire l'assemblea dei soci per deliberare sullo scioglimento del Sindacato potrà essere indetto un "referendum" scritto fermo restando i limiti numerici per la validità della decisione di scioglimento e con il vincolo di nomina dei liquidatori e di determinazione dei loro poteri.

*DESTINAZIONE PATRIMONIO ED UTILI art. 22 bis*

TITOLO X  
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei soci dal Consiglio Direttivo sono:

- a) - la censura;  
b) - l'espulsione dal Sindacato

Art. 24

Il Consiglio può applicare la censura al socio qualora questi con il suo comportamento contrario alla figura del Dirigente Industriali od a quella di iscritto al Sindacato

procuri danno o nocumento alla categoria od al Sindacato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione al Sindacato.

Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di chiedere la decisione di un Collegio di Proibivini dei quali uno sarà scelto dall'interessato, uno dal Sindacato ed il terzo, che avrà la funzione di Presidente del Collegio, d'accordo fra i primi due. I membri del Collegio dovranno essere soci del Sindacato. La decisione del Collegio sarà definitiva, inappellabile ed esecutiva.